



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento delle Risorse Finanziarie,

Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

Centro Direzionale Isola C5 – 80143 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0734597 10/11/2016 14,35

Mitt. : 551304 UOD Gestione delle spese regio...

Dest. : CAPI DIPARTIMENTO GIUNTA REGIONALE: DIRETTORI GENERALI ...
SEGRETERIA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA: ASSESSORE D'ALESSIO LIDIA
Classifica : B. Fascicolo : 2 del 2016



Ai Capi Dipartimento della Giunta Regionale

Ai Direttori Generali

Ai Responsabili degli Uffici Speciali e delle Strutture di Missione

Alla Segreteria della Giunta Regionale

Ai Dirigenti di Staff e delle UOD
per il tramite dei Direttori Generali, dei Responsabili degli Uffici Speciali e dei Responsabili delle Strutture di Missione

e p.c.

All'Assessore al Bilancio
Prof. Lidia D'Alessio

Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale

LORO SEDI

TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE VIA PEC

Oggetto: DLgs. n. 118/2011 – Provvedimenti di impegno e di liquidazione.

Con nota prot. 2014.0781738 del 19/11/2014 la scrivente Direzione Generale ha dettato indicazioni per assicurare uniformità di comportamento da parte delle strutture dirigenziali regionali per il rispetto delle norme contabili dettate dal decreto riportato in oggetto. In particolare nella suddetta nota era stato evidenziato che l'impegno e la liquidazione costituiscono due fasi autonome e differenti del procedimento di spesa che presuppongono l'adozione di due distinti provvedimenti dirigenziali in quanto la prima attiene al momento in cui l'obbligazione giuridica passiva si perfeziona, la seconda fa riferimento al momento in cui l'obbligazione è invece divenuta esigibile, e pertanto non vi sono ostacoli alla sua riscossione da parte del beneficiario ed egli ne può pretendere l'adempimento.

Infatti, il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 all'art 56 così recita:

Comma 1 "Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non

determinano movimenti in cassa effettivi"

Comma 2 "L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza."

Mentre il successivo art. 57, in tema di liquidazione delle spese, precisa:

Comma 1 "La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'impegno definitivo assunto".

Comma 2 "La liquidazione è una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diventa effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite"

Continuano a pervenire alla scrivente Direzione, con assiduità, decreti di impegno e contestuale liquidazione che, tra l'altro, nella loro parte dispositiva prevedono anche la notifica/trasmmissione dello stesso al beneficiario, e la pubblicazione sul BURC.

Ciò detto si invitano, ancora una volta, le strutture tutte in indirizzo, ad attenersi scrupolosamente alle norme sopra citate evitando di emettere provvedimenti di spesa di impegno e liquidazione, i quali, oltre che violare le norme contabili del DLgs n. 118/2011, mostrano non solo un non corretto utilizzo delle risorse assegnate dalla Giunta in termini di programmazione e gestione della spesa, ma non consentono alla scrivente Direzione di porre in essere tutte quelle attività necessarie per il controllo ed il monitoraggio dell'andamento della spesa regionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, attività necessarie soprattutto per eventuali rimodulazioni della stessa in corso di esercizio, che possono garantire un miglioramento delle politiche di bilancio a beneficio dell'intera macchina amministrativa, delle casse regionali e comunque di tutte le strutture operative e non.

In particolare, per le obbligazioni giuridiche già perfezionate, il cui momento di esigibilità può interessare più esercizi finanziari, diventa obbligatoria l'imputazione dell'impegno anche sulle competenti annualità del bilancio di previsione.

Inoltre, dalla lettura combinata delle stesse norme e dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo, rubricato "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", ne deriva, in maniera inequivoca, che sia il provvedimento di impegno che di liquidazione, per essere pienamente efficaci devono essere annotati nelle scritture contabili dell'Ente.

Pertanto l'invio/notifica al beneficiario e/o la pubblicazione sul BURC di provvedimenti che non sono ancora annotati nelle scritture contabili, consentono al beneficiario di venire in possesso di un ulteriore titolo giuridico per la riscossione del credito utilizzabile dallo stesso per eventuali azioni di recupero giudiziale del credito che potrebbero comportare aggravio di spese a danno delle casse regionali. Si fa riferimento soprattutto a quei provvedimenti per i quali non è possibile procedere all'annotazione nelle scritture contabili in quanto non rispondenti alle norme in materia di contabilità pubblica ovvero adottati in violazione degli equilibri di finanza pubblica o degli equilibri di bilancio indicati dalla Giunta, e comunque a tutti quei provvedimenti, di per sé anche corretti, ma la cui efficacia è comunque subordinata all'esito delle attività condotte dagli uffici di questa Direzione.

Si coglie l'occasione, peraltro, per rammentare che il DPGRC n. 15 del 20 novembre 2009 pubblicato sul BURC n. 71 del 30 novembre 2009 non prevede all'art. 3, tra gli atti da pubblicare, i decreti dirigenziali di spesa. Pertanto, risponde ai criteri di buona amministrazione attendere almeno l'annotazione del provvedimento di spesa nelle scritture contabili prima di notificarlo/trasmetterlo al beneficiario o di pubblicarlo sul BURC.

E' necessario, poi, sottolineare che continuano a pervenire numerosi decreti accompagnati dalla dichiarazione di urgenza prevista dalla DGRC n. 181/2016, così come modificata dalla DGRC n. 596 del 31/10/2016, spesso provenienti dalla medesima struttura apicale e a volte con l'indicazione di ristrettissimi tempi di esecuzione, che mettono in seria difficoltà l'unità operativa della Direzione deputata alla gestione delle spese regionali. Tale circostanza, di fatto ne inficia l'urgenza stessa, atteso che, nell'ambito di più urgenze, non è poi possibile stabilire un ordine di priorità, per cui tra di esse va comunque rispettato l'ordine cronologico di arrivo.

Vale la pena precisare, in proposito, che la medesima delibera di giunta stabilisce, in via preliminare, che la sussistenza delle caratteristiche della spesa tali da farle assumere il requisito dell'urgenza, prima che dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie, debba essere valutata dai responsabili delle strutture


organizzative nell'adozione dei loro provvedimenti. Ne deriva, chiaramente, che le strutture in indirizzo devono adottare, nell'ambito delle risorse loro assegnate, prima i provvedimenti relativi a spese urgenti.

Tali provvedimenti devono poi essere trasmessi in tempi congrui, rispetto alla scadenza, per consentire alle strutture di questa Direzione, disposte a fornire sempre la massima collaborazione possibile, di avere almeno qualche giorno lavorativo utile per poter svolgere le proprie attività nei tempi giusti e a tutela di tutti i soggetti interessati. In merito è opportuno evidenziare, sempre a beneficio di tutti, che diversi fattori possono incidere sui tempi di esecuzione dei provvedimenti, indipendentemente dalla celerità di esecuzione degli uffici, e che di fatti ne comportano un allungamento, vedasi ad esempio i tempi tecnici per eseguire la verifica ex art. 48 del DPR n. 602/73 o la temporanea carenza di liquidità di cassa.

Peraltro si ritiene che un corretto rispetto dei principi contabili, con particolare riferimento alle disposizioni citate nel presente documento e a quanto sopra esposto, dovrebbe relegare "l'urgenza" a circostanze veramente residuali ed eccezionali.

Si coglie infine l'occasione per evidenziare che, in base ai principi generali del diritto ed in ottemperanza alle norme contabili, qualora si verifichi la circostanza di correggere e/o integrare un provvedimento di spesa nei suoi elementi essenziali e costitutivi è obbligatoria l'adozione di un decreto di rettifica/integrazione assunto tramite la procedura DDD, non essendo legittima alcuna altra forma, ed in mancanza del quale non è possibile darvi esecuzione.

Il Dirigente ad interim UOD 04
dr. Aurelio Vaccher



La Direttrice Generale
dr. Antonietta Mastrocola



